



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 novembre 2011:

LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N.191

RIFORMA PREVIDENZIALE: ISTITUZIONE DEL SISTEMA COMPLEMENTARE

Art 1

(Denominazione e scopo del FONDISS)

La presente legge disciplina la costituzione della Pensione di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino, prevedendone l'istituzione presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Il Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è di seguito denominato "FONDISS".

FONDISS ha un patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

FONDISS ha lo scopo di assicurare adeguati livelli di copertura previdenziale rispetto alla retribuzione/reddito finale dell'iscritto al momento del pensionamento. Tale copertura previdenziale interviene in maniera complementare al sistema previdenziale obbligatorio, così come previsto dalla Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche. Il sistema previdenziale obbligatorio previsto dalla Legge 11 febbraio 1983 n.15 verrà di seguito denominato Sistema di Previdenza Principale.

Lo scopo di FONDISS è perseguito nell'esclusivo interesse degli iscritti, mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse e l'erogazione delle prestazioni, così come previsto dalla presente legge.

FONDISS non ha scopo di lucro e potrà essere utilizzato, altresì, quale Fondo per la non autosufficienza in favore degli iscritti. Tale utilizzo del Fondo sarà subordinato all'emanazione di apposita legge che definirà una contribuzione aggiuntiva a quella stabilita per il settore previdenziale e ne disciplinerà, inoltre, dettagliatamente le prestazioni finanziate.

Art. 2

(Caratteristiche del FONDISS)

Il finanziamento di FONDISS avviene in regime di contribuzione definita da parte degli iscritti. L'entità delle prestazioni è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 3

(Destinatari e modalità di adesione)

La Forma di Previdenza Complementare è istituita obbligatoriamente per tutti coloro che sono iscritti al Sistema di Previdenza Principale, ad esclusione delle Assistenti a persone permanentemente inferme, per le quali è prevista la possibilità di aderire volontariamente. E' prevista, altresì, l'adesione volontaria per coloro che non siano iscritti al Sistema di Previdenza Principale. Tali adesioni volontarie saranno disciplinate secondo quanto stabilito dal regolamento emanato dal Comitato Amministratore di FONDISS.

In deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo, per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto un'età anagrafica di 50 anni, l'adesione non è obbligatoria.

Il lavoratore di cui al comma precedente, potrà aderire volontariamente a FONDISS presentando espressa dichiarazione al Comitato Amministratore.

Nel caso di adesione volontaria la quota di versamenti contributivi sarà proposta dallo stesso aderente in fase di presentazione della domanda di adesione. La proposta potrà essere approvata, con apposita deliberazione del Comitato Amministratore, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di FONDISS.

L'iscritto viene informato dell'avvenuta iscrizione a FONDISS attraverso una nota iniziale inviata dal Comitato Amministratore. Nella nota è fornita la descrizione della politica di investimento posta in essere, le tecniche di gestione del rischio e le metodologie di misurazione impiegate, nonché la ripartizione strategica delle attività.

Art. 4

(Organi di FONDISS)

Sono organi di FONDISS:

- Il Comitato Amministratore;
- Il Presidente;
- Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 5

(Il Comitato Amministratore)

FONDISS è gestito da un Comitato Amministratore composto da nove membri nominati secondo le seguenti modalità:

1. due componenti nominati dai Gruppi e dalle Rappresentanze Consiliari di maggioranza che esprimono il proprio voto;
2. un componente indicato dai Gruppi e dalle Rappresentanze Consiliari di minoranza che esprime il proprio voto;
3. tre componenti indicati dalle Associazioni Sindacali dei Lavoratori, che esprimono complessivamente un solo voto;
4. tre componenti indicati dalle Associazioni Datoriali e dei Lavoratori Autonomi che esprimono complessivamente un solo voto.

La revoca di uno o più membri del Comitato Amministratore, prima della scadenza del mandato di cui al successivo comma, spetta al Consiglio Grande e Generale, eventualmente su richiesta - per i membri di cui ai punti elencati al precedente comma - delle Organizzazioni indicanti.

Apposito decreto delegato, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà le cause di revoca dei membri del Comitato Amministratore.

I componenti del Comitato Amministratore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità così come previsto dal successivo articolo 7.

I componenti del Comitato Amministratore durano in carica tre anni e possono essere rieletti

per un solo mandato.

Il Comitato Amministratore delibera a maggioranza assoluta dei presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

1. annualmente alla chiusura dell'esercizio contabile predispone ed invia, al Consiglio Grande e Generale e al Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione;
2. per la trattazione di particolari argomenti può attribuire deleghe ai propri membri;
3. propone al Congresso di Stato i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio di FONDISS nel caso rilevi situazioni potenzialmente pericolose per il mantenimento dell'equilibrio stesso;
4. provvede alla predisposizione del Regolamento di FONDISS da sottoporre all'approvazione del Consiglio Grande e Generale nonché di eventuali successive sue modifiche;
5. fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione ordinaria di FONDISS;
6. definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, i criteri di ripartizione ed individuazione del rischio nella scelta degli investimenti;
7. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio di FONDISS, scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e provvede alla stipula della relativa convenzione. Lo schema di convenzione, le modalità di affidamento dei fondi e di selezione della società di gestione saranno oggetto di apposito decreto delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2011;
8. dovrà riunirsi obbligatoriamente almeno una volta al mese con un minimo di quindici incontri su base annua.

Alle riunioni del Comitato Amministratore assiste il Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o un suo delegato.

Con decreto delegato il Congresso di Stato definirà i compensi del Comitato Amministratore che saranno posti a carico di FONDISS.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Amministratore.

Art. 6

(Regolamento di funzionamento del Comitato Amministratore)

Le modalità di funzionamento del Comitato Amministratore, per quanto non previsto nella presente legge, saranno disciplinate da apposito Regolamento approvato con almeno il voto favorevole di quattro membri del Comitato Amministratore.

Art. 7

(Requisiti di onorabilità, professionalità e incompatibilità dei membri del Comitato Amministratore)

Non possono ricoprire l'incarico in qualità di membro del Comitato Amministratore coloro che:

- a) siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per reati non colposi commessi negli ultimi quindici anni;
- b) siano assoggettati a procedure concorsuali in corso o concluse da meno di cinque anni.

I soggetti, che ricoprono l'incarico di membro del Comitato Amministratore, devono essere in possesso del Diploma di Laurea Magistrale in materie economiche e/o giuridiche, con comprovata esperienza professionale.

Sono incompatibili, con la carica di membro del Comitato Amministratore, i membri del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato, del Comitato Esecutivo e del Consiglio per la

Previdenza dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e coloro che ricoprono cariche negli organi di amministrazione e di controllo degli Istituti di Credito della Repubblica di San Marino o nelle società autorizzate all'attività di gestione finanziaria, così come previsto dall'articolo 24 della Legge 17 novembre 2005 n.165.

Art. 8

(Cessazione e decadenza degli amministratori)

L'assenza senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive del Comitato è da considerarsi causa di decadenza per gli Amministratori.

In caso di cessazione della carica di uno o più amministratori, per qualsiasi motivo, il Comitato viene reintegrato con le procedure previste all'articolo 5, primo comma, e nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 7.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente rimangono in carica sino alla scadenza prevista per i membri precedentemente nominati.

Art. 9

(Il Presidente di FONDISS)

Il Presidente ha la legale rappresentanza di FONDISS e sovrintende al funzionamento dello stesso.

Convoca il Comitato Amministratore mediante avviso scritto ai membri del Comitato, al Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nonché ai componenti del Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Presidente di FONDISS, che dura in carica per un anno, viene eletto dal Comitato Amministratore al proprio interno, seguendo il criterio della rotazione in modo tale che le tre componenti - pubblica, sindacale e datoriale - ricoprano la carica almeno una volta nell'arco della durata di un mandato.

Il Presidente è tenuto a relazionare tempestivamente al Comitato Amministratore, al Congresso di Stato, al Consiglio Grande e Generale e al Collegio dei Sindaci Revisori eventuali provvedimenti necessari al mantenimento dell'equilibrio gestionale/finanziario di FONDISS.

Il Presidente svolge tutte le funzioni a lui attribuite dal Regolamento FONDISS di cui all'articolo 6 e cura l'esecutività delle deliberazioni assunte dal Comitato Amministratore.

Nel rispetto della presente legge e del Regolamento FONDISS, previsto all'articolo 6, il Presidente verifica che la gestione di FONDISS sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti. Effettua, inoltre, un'attività di controllo sul rispetto dei limiti di investimento previsti per la gestione finanziaria.

Il Presidente di FONDISS ha il compito di curare i rapporti con l'Istituto per la Sicurezza Sociale e garantisce che vengano poste in atto procedure amministrative idonee a tutelare gli iscritti, vigilando altresì sulle operazioni in conflitto di interesse.

Art. 10

(Il Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, così come previsto dalla Legge 27 ottobre 2004 n.146 e successive modifiche, svolge anche le funzioni di Collegio dei Sindaci Revisori di FONDISS.

Il Collegio ha l'obbligo di comunicare al Comitato Amministratore e al Presidente di FONDISS, eventuali irregolarità riscontrate che possano incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo.

Il Collegio dei Sindaci Revisori può assistere alle riunioni del Comitato Amministratore.

Art. 11
(Impiego delle risorse)

FONDISS deve essere gestito secondo principi di prudenza e trasparenza nei confronti degli iscritti e sarà strutturato in un unico comparto prudenziale al fine di garantire la restituzione integrale del capitale versato al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica, così come previsto dal successivo articolo 17.

L'importo minimo garantito da FONDISS ai propri iscritti al momento del pensionamento è pari alla somma dei contributi versati dagli iscritti e dai datori di lavoro, compresi i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, al netto di eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Il Comitato Amministratore può decidere di prevedere ulteriori garanzie rispetto alla conservazione del capitale, prevedendo un tasso di rendimento annuo minimo sul capitale versato dagli iscritti e dai datori di lavoro.

FONDISS può gestire le risorse direttamente senza alcuna intermediazione, rispettando comunque i limiti di cui al presente articolo e tenendo sempre presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti; in tal caso si avvarrà del supporto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale fornirà consulenza tecnica gratuita e formulerà un parere motivato rispetto alle singole scelte di investimento deliberate. Il Comitato Amministratore dovrà motivare con propria specifica deliberazione le ragioni che determinano investimenti che si discostino dal predetto parere.

Il Comitato Amministratore può decidere di avvalersi di soggetti terzi attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni così come previsto all'articolo 5, punto 7, del presente provvedimento. I soggetti terzi, individuati come gestori, dovranno necessariamente essere scelti tra coloro che sono autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165, Lettera D4 Gestione di portafogli di strumenti finanziari, Lettera E Servizi di Investimento collettivo e Lettera F Servizi di investimento collettivo non tradizionali.

FONDISS non può in alcun caso assumere o concedere prestiti e prestare garanzie in favore di terzi.

Nelle politiche di investimento e nell'ambito delle disponibilità di competenza, FONDISS deve rispettare i seguenti limiti:

- a. non può investire in azioni o quote con diritto di voto per un valore nominale superiore al 3% del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse da una singola società;
- b. un singolo investimento in un titolo azionario non può eccedere il 5% del totale degli attivi del FONDISS; gli investimenti in titoli azionari non possono eccedere il 10% del totale degli attivi di FONDISS;
- c. investimenti in obbligazioni societarie di un singolo emittente non possono eccedere il 2,5% del totale degli attivi di FONDISS con l'eccezione di titoli emessi o con garanzia dello Stato della Repubblica di San Marino il cui limite è fissato nel 50% del totale degli attivi di FONDISS. Tale limite è individuato nel 10% del totale degli attivi del Fondo per ogni singolo emittente nel caso si tratti di titoli emessi o con garanzia di uno Stato Sovrano dell'Unione Europea che possiedano almeno un rating corrispondente al grado "investment";
- d. sono ammessi investimenti in immobili di proprietà esclusiva del Fondo stesso fino ad un massimo del 5% del totale del Fondo la cui gestione non può essere delegata a terzi;
- e. non sono ammessi investimenti in titoli derivati, ad eccezione di quelli a copertura di rischi di tasso, di default o di cambio su strumenti finanziari già in portafoglio;
- f. non sono ammessi investimenti in futures;
- g. il patrimonio di FONDISS deve essere investito in maniera predominante su mercati regolamentati; fatta salva la possibilità di investire in titoli emessi da Istituti di Credito Sammarinesi nel rispetto dei limiti previsti ai punti precedenti;
- h. investimenti finalizzati, attraverso il tramite dello Stato, allo sviluppo economico/sociale

sammarinese nella misura non superiore al 20%.

FONDISS deve privilegiare, salvaguardando il principio di prudenza nella gestione delle risorse, investimenti che abbiano finalità sociali, etiche ed ambientali.

FONDISS dovrà essere strutturato secondo una gestione orientata alla prudenza attraverso un'unica linea di investimento (monocomparto).

Art. 12

(Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile)

Il patrimonio di FONDISS è destinato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto di cui al successivo articolo 17 e non può essere distratto da tale finalità.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale si dovrà dotare di strumenti e procedure in grado di garantire la separatezza contabile e amministrativa di FONDISS rispetto al patrimonio ed al complesso delle altre attività svolte dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Gli strumenti finanziari e i valori di FONDISS sono patrimonio separato e autonomo sia rispetto al patrimonio degli iscritti sia rispetto al patrimonio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Sul patrimonio di FONDISS non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o di rappresentanti dei creditori stessi. Non sono altresì ammesse azioni esecutive da parte dei creditori degli iscritti o di rappresentanti dei creditori stessi.

Per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDISS, per le modalità di raccolta dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni dovrà essere stipulata dal Comitato Amministratore apposita convenzione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Il Patrimonio di FONDISS è suddiviso in quote individuali che confluiscono nella posizione di ogni singolo iscritto.

Art. 13

(Gestione di FONDISS)

La gestione delle risorse potrà essere affidata dal Comitato Amministratore, in linea con quanto disciplinato al precedente articolo 11, ad uno o più gestori autorizzati all'esercizio dell'attività di investimento, così come previsto dalla Legge 17 novembre 2005 n.165. La gestione sarà affidata attraverso la stipula di una convenzione sulla base del decreto delegato di cui all'articolo 5, punto 7.

Il gestore di FONDISS effettuerà la costruzione del portafoglio, la tempistica degli acquisti e delle vendite nel rispetto dei limiti e delle restrizioni imposte dalla presente legge e dal Regolamento FONDISS emanato dal Comitato Amministratore.

Il gestore dovrà informare il Comitato Amministratore attraverso una reportistica adeguata che avrà caratteristiche e periodicità definite nel Regolamento FONDISS. Nella reportistica dovrà, comunque, essere evidenziata chiaramente l'attività di investimento posta in essere e la strategia perseguita.

FONDISS è soggetto alla vigilanza di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165.

Art. 14

(Banca depositaria)

Le risorse di FONDISS sono depositate presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino che svolgerà le funzioni di Banca Depositaria.

Alla Banca Depositaria non possono essere affidate attività di gestione di FONDISS.

La Banca Depositaria esegue le istruzioni impartite dal Soggetto Gestore o direttamente da FONDISS, nel caso in cui il Comitato Amministratore decida di effettuare attività di investimento diretta, solo se tali istruzioni non risultino contrarie al Regolamento di Gestione approvato dal Comitato Amministratore o alla presente legge.

L'attività della Banca Depositaria sarà disciplinata da apposita convenzione stipulata tra

FONDISS e Banca Centrale nel rispetto di criteri di economicità a favore del Fondo.

Art. 15

(Finanziamento e Contribuzione)

Al fine di costituire il Patrimonio iniziale di garanzia di FONDISS e reperire le risorse necessarie alla costituzione e all'avvio del Fondo stesso è stabilito il trasferimento dal Fondo di Perequazione Previdenziale, previsto dall'articolo 9 della Legge 8 novembre 2005 n.157 e successive integrazioni, di un importo complessivo così come da Bilancio Consuntivo 2011 dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Il Fondo di Perequazione verrà, inoltre, utilizzato al fine di garantire la conservazione della contribuzione di ciascun aderente in relazione all'andamento del Fondo.

Il Fondo di Perequazione potrà essere rifinanziato o incrementato:

1. attraverso la fiscalità generale;
2. attraverso rendimenti superiori alla misura definita dal Comitato Amministratore di FONDISS in relazione ad una percentuale di riferimento che verrà definita dal Comitato Amministratore.

FONDISS può accettare donazioni, eredità e conseguire legati che siano strumentali alla propria attività, previa deliberazione del Comitato Amministratore. Tali attività confluiranno nel Fondo di Perequazione.

Il finanziamento di FONDISS è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente a partire dal 1° luglio 2012. Se trattasi di lavoratori autonomi il finanziamento di FONDISS è attuato mediante contribuzione a carico dei soggetti stessi a partire dalla stessa data. In riferimento ai lavoratori dipendenti la quota di contribuzione dovrà essere ripartita in modo uguale tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti nonché tra committente e titolare di rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell'articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche.

La contribuzione obbligatoria prevista per il finanziamento di FONDISS è così stabilita:

- a) l'aliquota del contributo a carico dei lavoratori dipendenti e titolari co.co.pro, da calcolarsi sull'imponibile previdenziale, avrà la seguente decorrenza progressiva:

1° luglio 2012	aliquota	0,5%
1° gennaio 2014	aliquota	1%
1° gennaio 2016	aliquota	1,5%
1° gennaio 2018	aliquota	2%;

- b) l'aliquota del contributo a carico dei datori di lavoro o committenti, in favore dei lavoratori dipendenti o titolari di co.co.pro, avrà la seguente decorrenza progressiva:

1° luglio 2012	aliquota	0,5%
1° gennaio 2014	aliquota	1%
1° gennaio 2016	aliquota	1,5%
1° gennaio 2018	aliquota	2%;

Qualora durante l'attività lavorativa il lavoratore dipendente usufruisca dell'indennità economica temporanea di cui al Titolo III della Legge 22 dicembre 1955 n.42, degli ammortizzatori sociali di cui alla Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche e delle aspettative post partum di cui alla Legge 18 marzo 2008 n.47, l'aliquota del contributo dovuto sarà applicata sul valore dell'indennità percepita prelevando l'importo dalla Cassa Compensazione Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti di cui all'articolo 14 della Legge 20 dicembre 1990 n.156 e successive modifiche;

- c) l'aliquota del contributo a carico dei lavoratori autonomi e appartenenti alla macrocategoria dei lavoratori agricoli, da calcolarsi sul reddito di impresa o di lavoro autonomo che, comunque, non potrà essere inferiore al reddito minimo previsto dal sistema di previdenza principale, avrà la seguente decorrenza progressiva:

1° luglio 2012	aliquota	1%
1° gennaio 2014	aliquota	2%
1° gennaio 2016	aliquota	3%

1° gennaio 2018 aliquota 4%.

I versamenti sopradescritti avvengono secondo le seguenti modalità: per i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, per i lavoratori autonomi ai sensi del Decreto 30 dicembre 1985 n.168 e successive modifiche.

Ai versamenti obbligatori di cui alla presente legge è riconosciuta natura di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 39 della Legge 22 dicembre 1955 n.42.

In caso di mancato, ritardato o parziale versamento, il debitore è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 47 della Legge 18 dicembre 2006 n.135, nonché alle procedure di riscossione coattiva previste dalla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche.

Anche in presenza del percepimento della pensione ordinaria prevista dal sistema di previdenza principale è ammessa la prosecuzione volontaria della contribuzione al FONDISS.

Come previsto dall'articolo 3 della presente legge è ammessa una adesione ed una contribuzione volontaria per coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati. In questo caso l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione volontaria che rimane totalmente a proprio carico. Tali versamenti saranno soggetti alle disposizioni previste dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche ed integrazioni. L'aderente ha in tal caso facoltà di sospendere la contribuzione volontaria attraverso comunicazione scritta al Comitato Amministratore.

E' prevista, inoltre, per i lavoratori dipendenti la possibilità che, attraverso contratti e accordi collettivi, anche aziendali, venga definita un'ulteriore aliquota contributiva da aggiungersi a quella obbligatoria e da accreditarsi presso FONDISS. Gli stessi accordi e contratti collettivi e/o aziendali definiranno anche le percentuali di ripartizione della contribuzione aggiuntiva tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Ogni iscritto a FONDISS ha sempre la possibilità di incrementare, volontariamente e integralmente a suo carico, la propria quota di contribuzione.

Art. 16

(Definizione della posizione individuale)

La posizione individuale è costituita dal capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, ed è alimentata dai contributi versati e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni godute. La stessa posizione è ridotta da eventuali riscatti e anticipazioni.

La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dell'unico comparto di FONDISS, calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

Ai fini del calcolo del valore della quota, le attività che costituiscono il patrimonio di FONDISS sono valutate al valore di mercato. Le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento del loro effettivo realizzo.

Il Comitato Amministratore determina alla fine di ogni mese il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ogni aderente con cadenza almeno mensile. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 17

(Prestazioni)

Il diritto alla prestazione pensionistica viene acquisito dall'iscritto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel sistema di previdenza principale, avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione a FONDISS. Nel caso in cui l'iscritto non abbia maturato quest'ultimo requisito avrà, comunque, diritto alla restituzione delle somme versate attualizzate dietro apposita domanda e nel rispetto della presente normativa. L'iscritto, che percepisca la pensione nel sistema previdenziale principale, ha la facoltà di continuare la contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 15, penultimo comma, e determinare autonomamente il momento della fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Le modalità di calcolo delle prestazioni verranno stabilite dal Regolamento del Comitato Amministratore sulla base dei coefficienti di conversione in rendita dei capitali in scadenza contenuti nella tabella che verrà emessa con apposito decreto delegato entro il 31 dicembre 2011. Tale tabella dovrà essere aggiornata ogni triennio, sempre attraverso decreto delegato, su proposta del Comitato Amministratore.

La prestazione pensionistica complementare potrà essere erogata in capitale, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale maturata e, per la residua parte, sotto forma di rendita. Nel calcolo della posizione individuale vanno dedotte le anticipazioni ottenute e non reintegrate.

L'iscritto a FONDISS da almeno otto anni può richiedere un'anticipazione, fino ad un massimo del 30% della posizione individuale accumulata, per:

1. spese sanitarie;
2. spese relative all'acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
3. spese universitarie per il titolare ed i componenti del nucleo familiare;
4. stato di inoccupazione da almeno dodici mesi. Tale periodo decorrerà dal termine dell'eventuale percepimento, sia in territorio sammarinese che all'estero, di ammortizzatori sociali.

Le modalità di richiesta di anticipazione, nonché la possibilità di reintegro della propria posizione in FONDISS, saranno stabilite secondo modalità previste dal Regolamento emanato dal Comitato Amministratore. Le anticipazioni richieste inerenti alle spese sanitarie devono essere concesse dietro parere del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che, a tal fine, valutata la presenza di gravi patologie, potrà dare parere favorevole alla richiesta.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 50% della posizione individuale maturata.

In deroga al terzo comma del presente articolo, al titolare del diritto verrà liquidata la prestazione pensionistica complementare integralmente in capitale, per l'importo pari alla posizione individuale maturata, qualora la rendita risultante al momento del pensionamento, sia minore o uguale al 25% dell'integrazione speciale di cui alla Legge 25 febbraio 1998 n.38 e successive modifiche e integrazioni.

Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi vincoli di incedibilità, impignorabilità e inesquestrabilità in vigore per le prestazioni erogate dal sistema di previdenza principale.

In caso di morte del pensionato, ai superstiti aventi diritto, di cui all'articolo 15 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, spetta una prestazione commisurata sulla base di quanto disposto all'articolo 33 della stessa legge e successive modifiche.

Agli iscritti, ai quali sia stata riconosciuta dalle Commissioni mediche dell'Istituto per la Sicurezza Sociale una inabilità permanente pari ad almeno il 50%, è riconosciuta la facoltà di richiedere un'anticipazione fino ad un massimo del 30% della posizione accumulata. In tal caso l'iscritto è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo nel sistema di previdenza complementare.

Non sono ammesse altre tipologie di anticipazione o di riscatto diverse da quelle precedenti e da quelle previste all'articolo 18.

Art. 18

(Cessazione dei requisiti di partecipazione)

Ove venga meno l'obbligo di partecipazione a FONDISS, il Regolamento emanato dal Comitato Amministratore deve consentire le seguenti opzioni, stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:

- a) il riscatto della posizione individuale accumulata presso FONDISS, con le seguenti modalità:
 1. 30% a condizione che il soggetto comprovi uno stato di inoccupazione di almeno dodici mesi;
 2. un ulteriore 30% a condizione che il soggetto comprovi uno stato di inoccupazione di almeno diciotto mesi;
 3. un ulteriore 40% a condizione che il soggetto comprovi uno stato di inoccupazione di

almeno ventiquattro mesi.

La decorrenza di tale stato comincia dopo l'esaurirsi degli interventi previsti, dagli ammortizzatori sociali in vigore, in favore dell'aderente.

La decorrenza, per i lavoratori, ai quali si applica il Decreto 23 novembre 2005 n.169, comincia all'esaurirsi degli interventi previsti dagli ammortizzatori sociali in vigore nei Paesi di residenza. Nella misura del 30% dopo i primi dodici mesi, nella misura di un ulteriore 30% dopo ulteriori sei mesi e nella misura del 40% dopo ulteriori sei mesi;

b) il mantenimento della posizione in FONDISS in assenza di contribuzione.

In caso di morte dell'iscritto, prima della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, troverà applicazione la vigente disciplina della Repubblica di San Marino in materia di successioni.

Art. 19

(Convenzione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale)

Per la gestione delle attività amministrative e contabili, per l'attività di raccolta delle contribuzioni e per le attività di erogazione delle prestazioni è prevista la stipula di apposita convenzione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, con oneri a carico di FONDISS. Tale convenzione è sottoposta ad approvazione del Congresso di Stato.

Per lo svolgimento di tali attività sarà necessario l'adeguamento della struttura tecnico organizzativa degli Uffici preposti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art.20

(Erogazione della rendita)

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, che deve essere esercitato attraverso presentazione della domanda di pensione, il valore della posizione individuale al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia in favore dell'iscritto.

Art. 21

(Aspetti fiscali)

I contributi obbligatori a carico del dipendente, del titolare co.co.pro o del lavoratore autonomo od agricolo costituiscono passività deducibili ai sensi dell'articolo 6, punto c), della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche e integrazioni.

Fermi restando i limiti di deducibilità di cui all'articolo 6, punto n), della legge di cui al comma precedente, i contributi volontari di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 15 della presente legge sono deducibili al fine della determinazione del reddito imponibile per un ulteriore importo non superiore a €2.500,00 annui.

La rivalutazione della quota individuale di adesione al FONDISS, di cui all'articolo 16 della presente legge, è esente dall'Imposta Generale sui Redditi istituita dalla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche e integrazioni. Le rendite che saranno erogate agli aderenti di FONDISS ed a carico dello stesso sono soggette a prelievo fiscale ai sensi della medesima legge e contribuiscono a formare reddito imponibile con quelle erogate dal sistema di previdenza principale.

Gli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro o committenti così come previsti dalla presente legge rientrano tra i costi e le spese deducibili dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.

Art. 22

(Regolamento funzionamento FONDISS)

Le modalità di funzionamento di FONDISS saranno disciplinate da apposito regolamento

emanato dal Comitato Amministratore da sottoporre ad approvazione del Consiglio Grande e Generale nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 23

(Trasparenza nell'attività di gestione di FONDISS)

FONDISS dovrà mettere a disposizione degli aderenti:

- a. il Regolamento di FONDISS;
- b. la Nota informativa;
- c. il Rendiconto.

Dovrà essere inviata annualmente all'aderente, entro il 30 giugno di ciascun esercizio, una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art 24

(Responsabilità dei componenti del Comitato Amministratore di FONDISS)

Ai componenti del Comitato Amministratore di FONDISS si applicano in materia di responsabilità le disposizioni previste dal Titolo II, Capo II, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche.

Art. 25

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 dicembre 2011/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta